



Deliberazione n. 38/2023/PAR
Unione dei Comuni Alta Sabina

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Antonio MEZZERA	presidente
Laura d'AMBROSIO	consigliera
Francesco SUCAMELI	consigliere
Vanessa PINTO	consigliera
Ottavio CALEO	primo referendario
Giuseppe LUCARINI	primo referendario
Matteo SANTUCCI	referendario relatore
Giulia RUPERTO	referendaria

nella Camera di consiglio del 7 marzo 2023

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la l. 5 giugno 2003, n. 131, *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

vista la nota n. 985 del 10 febbraio 2023, con cui il Consiglio delle autonomie locali del Lazio (Cal) ha trasmesso una richiesta di parere del presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Sabina;

vista l'ordinanza n. 11 del 2 marzo 2023 con cui il presidente ha convocato la Sezione in camera di consiglio;

udito il relatore Matteo Santucci;

RITENUTO IN FATTO

Con la nota citata l'Unione dei Comuni dell'Alta Sabina chiede di conoscere se *“l'eventuale trasferimento del fondo, di cui all'art. 1, comma 449, lett. d quinquies), della l. 11 dicembre 2016 n. 232, dai Comuni dell'Unione alla medesima Unione permette anche alla scrivente, nel limite delle somme annue trasferite, l'assunzione di assistenti sociali, con rapporto a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obblighi di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, e dall'art. 1, commi 557 e 562, della l. 27 dicembre 2006 n. 296.*

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'istanza di parere, sottoscritta dal presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Sabina e trasmessa per il tramite del Cal Lazio, non presenta profili di irricevibilità o di inammissibilità soggettiva.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha stabilito che *“l'Unione di comuni, in persona del presidente, è legittimata a ricorrere all'attività consultiva della Corte, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l. n. 131 del 2003, limitatamente a questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate dall'Unione stessa”* (delib. n. 1/2021/QMIG).

Circa l'ammissibilità oggettiva, la giurisprudenza contabile ha indicato il perimetro dell'attività consultiva nel sistema di norme e principi di contabilità pubblica che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici.

Tale attività, dunque, non può essere intesa come una 'consulenza generalizzata', ma come una funzione limitata a fornire un'interpretazione normativa diretta, in prospettiva dinamica, a garantire, in sede di coordinamento della finanza pubblica, gli equilibri di bilancio.

Da ciò, la preclusione per le Sezioni regionali di pronunciarsi su quesiti che implicino valutazioni su scelte amministrative attinenti a casi concreti o ad atti gestionali, con conseguente integrazione di una surrettizia, e non ammessa, modalità di co-amministrazione, ovvero che *“riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari”* (Sez. autonomie, delib. n. 24/2019/QMIG).

Alla luce di quanto rappresentato, la richiesta di parere pervenuta, nella sua connotazione di generalità e astrattezza, è ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, giacché finalizzata a ricevere chiarimenti sulla corretta interpretazione delle previsioni recate da norme ascrivibili all'ambito della contabilità pubblica.

Nel merito, la questione concerne la possibilità, da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Sabina, di procedere all'assunzione di assistenti sociali, a seguito del trasferimento delle risorse del fondo di solidarietà, di cui all'art. 1, comma 449, lett. d-*quinquies*), da parte degli enti locali associati, con applicazione dell'art. 1, comma 801, della l. 30 dicembre 2020, n. 178, a mente del quale, per *“le finalità di cui al comma 797 e al comma 792, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e al comma 792 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'art. 33 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv., con modificazioni, dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, e all'art. 1, commi 557 e 562, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'art. 57, comma 3-septies), del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, conv., con modificazioni, dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126.*

Le norme richiamate appaiono finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, concedendo la possibilità di assumere assistenti sociali, in deroga alla ordinaria disciplina di contenimento della spesa.

Circa la natura e le competenze, il comma 1 dell'art. 32 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, statuisce che l'Unione dei comuni *“è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi”* e il successivo comma 5 che ad esso *“sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono*

cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'Unione di comuni di cui fanno parte".

Il successivo comma 6 prevede che l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione "sono approvati dai Consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse".

Alla luce del quadro normativo delineato e della sua *ratio*, è ravvisabile la volontà del legislatore di garantire un più adeguato finanziamento e un maggiore sviluppo dei servizi sociali locali, siano essi svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario.

P.Q.M.

la Sezione ritiene che, ai fini della disciplina applicabile al caso di specie, debba farsi riferimento all'esatta perimetrazione delle funzioni trasferite dagli enti locali partecipanti all'Unione dei Comuni dell'Alta Sabina nonché, dunque, alle relative capacità assunzionali cedute, alle necessarie risorse e ai pertinenti vincoli di bilancio.

DISPONE

che copia della deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, all'ente istante e al Consiglio delle autonomie locali del Lazio.

Così deliberato nella camera di consiglio del 7 marzo 2023.

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente
Antonio Mezzera

IL REFERENDARIO ESTENSORE

f.to digitalmente
Matteo Santucci

Depositata in Segreteria il 7 marzo 2023.

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

f.to digitalmente
Aurelio CRISTALLO